



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 23 del 27/03/2025

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. PARZIALE MODIFICA.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **21:30** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| MAURIZIO PAPI | Presente |
| MARCELLO TOVOLI | Presente |
| ALESSIO AGARINI | Presente |
| MARCO ELVIO MATAcera | Presente |
| LUCA CINGANELLI | Presente |
| GIOVANNI CIGNONI | Assente |
| DANIELA GALLETTI | Presente |
| GISELLA GUELFÌ | Presente |
| GUERRINO ROCCO | Presente |
| ENRICO TONIETTI | Assente |
| ANDREA SOLFORETTI | Presente |
| DANIELE ALESSANDRO PINOTTI | Assente |
| MICHELA SIMONI | Presente |

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 9 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Il Presidente del Consiglio cede la parola al ViceSindaco che illustra l'argomento.

Il dott. Tovoli riferisce che si tratta di integrazioni specifiche in parte già contenute nella vecchia regolamentazione in vigore: ad esempio, il nuovo limite di un anno, di fatto, non è uno stravolgimento dal momento che la vecchia disciplina già prevedeva la durata della concessione fino a 3 anni. Un'altra modifica intende chiarire che il suolo pubblico si può rilasciare solo per le attività quando sono aperte: del resto, per la prima volta, quest'anno è stato richiesto un suolo pubblico temporaneo nel periodo invernale.

Il Consigliere Solforetti chiede quale sia la "ratio" di tali modifiche.

Il dott. Tovoli risponde che si tratta di riordinare le concessioni di suolo pubblico, allineando le scadenze tutte insieme.

Il Consigliere Solforetti prende la parola per avanzare la richiesta specifica che la Commissione per il regolamento sia convocata prima della convocazione del Consiglio, in modo da garantire tempi congrui per l'esame degli argomenti da trattare.

Il Consigliere Solforetti

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO CHE la Legge 160/2019, articolo 1, commi 816 – 847, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022*" ha istituito a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di COSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dei regolamenti comunali;

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto "canone", contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che, il suddetto canone sostituisce le seguenti entrate:

- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- l'imposta sulla pubblicità;
- il diritto sulle pubbliche affissioni;
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
- il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

DATO ATTO che il relativo Regolamento è stato approvato con atto del Consiglio Comunale n. 31 del 20/05/2021 e successivamente modificato con atto del Consiglio Comunale n. 70 del 02.09.2021, atto del Consiglio Comunale n. 47 del 24/07/2023 e atto n. 50 del 06/12/2024;

RICHIAMATO l'articolo 13 comma 4 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, che testualmente recita:

"L'Amministrazione Comunale ha facoltà di imporre, in qualsiasi momento, nuove condizioni, di sospendere o revocare definitivamente, a suo insindacabile giudizio, le concessioni rilasciate, senza che il concessionario abbia diritto ad alcuna indennità o compenso di sorta;

PRESO ATTO che è volontà di questa Amministrazione uniformare il periodo di rilascio e validità delle concessioni di suolo pubblico permanente rilasciate su tutto il territorio comunale, limitandone la validità ad un solo anno solare, avente inizio al primo gennaio e scadenza al 31 dicembre di ciascun anno;

RITENUTO necessario provvedere ad una parziale modifica e integrazione del Regolamento per il canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria limitatamente ai sotto specificati articoli:

- Articolo 7 – Tipologia delle occupazioni;
- Articolo 8 – Domanda di concessione per l'occupazione di suolo pubblico;
- Articolo 57 - Disposizioni finali

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributo comunali, non trova applicazione per gli atti di natura non tributaria e che pertanto regolamenti e tariffe relativi ad entrate non tributarie non devono essere trasmessi al MEF, né pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

VISTO il parere di regolarità tecnica apposto dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica;

RILEVATO che il presente provvedimento non risulta soggetto a parere di regolarità contabile in quanto non concernente modifiche riguardanti le entrate e le uscite di bilancio;

VISTO il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8 e n. 2 astenuti (Solforetti e Simoni) legalmente espressi,

DELIBERA

DI INTEGRARE E MODIFICARE il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 31 del 20/05/2021, modificato con delibera del Consiglio Comunale n 70 del 2/09/2021, con delibera n. 47 del 24/07/2023 e, da ultimo, con delibera n. 50 del 06/12/2024 come di seguito riportato:

1) di modificare l'art. 7, comma 1, lettera a) che risulta così formulata:

“a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'articolo 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni. Nei casi previsti dal presente regolamento, le frazioni di anno, ai fini della determinazione del canone, sono computate in dodicesimi con arrotondamento all'unità superiore;”

2) di modificare l'art. 7, comma 1, lettera b) che risulta così formulata:

“b) sono temporanee le occupazioni che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.. La

concessione del suolo pubblico è concessa per il solo periodo di apertura al pubblico dell'attività richiedente, che dovrà essere dichiarato nella domanda stessa. A tale proposito, i giorni di chiusura non effettuati nel suddetto periodo di apertura non possono essere recuperati dopo la chiusura.”

3) di abrogare l'art. 7 comma 4;

4) di modificare l'art. 8 comma 2 che risulta così formulato:

“2 La domanda di concessione del suolo pubblico permanente deve essere presentata entro e non oltre il 30/11 con validità per l'anno successivo, pena irricevibilità della stessa, fatta eccezione per:

- 1.a tutte le occupazioni d'urgenza, per le quali le domande devono essere presentate nelle 24 h successive al verificarsi dell'evento;*
- 1.b occupazioni di suolo pubblico durante la campagna elettorale le domande devono essere presentate almeno sette (7) giorni prima della data richiesta di occupazione;*
- 1.c domande di occupazioni per traslochi, rifornimento carburante e autospurghi, le quali devono essere presentate almeno sette (7) giorni prima della data richiesta di occupazione, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. Per le occupazioni da effettuare per le suddette finalità, qualora interessino la circolazione o anche la sosta dei veicoli, le istanze devono essere presentate almeno dieci (10) giorni prima e contestualmente alla domanda di cui al periodo precedente, dovrà essere presentata una apposita richiesta di ordinanza modifiche alla viabilità all'ufficio competente.”*

5) di modificare l'art. 8 comma 3 lettera f) che risulta così formulata:

“ f) La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma. Alla domanda deve essere allegata una planimetria esplicativa ai fini della determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si intende occupare. La planimetria deve indicare le esatte dimensioni della superficie richiesta. Detta superficie non dovrà superare la proiezione della larghezza del locale sul fronte esterno. Lo spazio richiesto deve risultare adiacente all'ingresso del locale. Le planimetrie che rappresentano lo stato dei luoghi al momento della presentazione della domanda, e corredate dalle dimensioni interne di tutti i locali e del suolo pubblico permanente o/temporaneo che si richiede, devono essere firmate, timbrate e compilate con assoluta precisione da professionista abilitato, nonché riportare le superfici complessive, le misurazioni analitiche ed il rapporto di scala metrica a cui fanno riferimento, con facoltà della Amministrazione Comunale di effettuare un sopralluogo per controllo e verifica di quanto dichiarato. Dovrà, inoltre, essere prodotta documentazione fotografica relativa all'esterno del locale e degli spazi eventualmente già concessi per la verifica del buono stato di manutenzione di infissi e vetrine oltre a tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.”

6) di modificare l'art 8 comma 11 che risulta così formulato:

“Le occupazioni permanenti, non possono superare la superficie interna al netto dei locali di servizio (bagni, cucine, magazzini, ecc.) destinati all'esercizio dell'attività, fatte salve le edicole e le occupazioni permanenti con posizionamento di arredi fissi rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento. Per le occupazioni di suolo relative alle attività di cui al precedente comma 10) lettera d) è necessario che il 51% della superficie concessa sia adibita alla vendita dei giornali (quotidiani, periodici, riviste, prodotti dell'editoria in genere) e che sia presentata apposita planimetria, riportante le dimensioni complessive oggetto di occupazione, da cui si evinca l'indicazione della zona destinata a tale percentuale. Le edicole che già sono in possesso di autorizzazione dovranno comunque uniformarsi e presentare tale planimetria su richiesta dell'Ufficio.

Alle occupazioni di suolo relative alle attività di cui al precedente comma 12) sarà riconosciuto il carattere di “occupazione permanente” se sull'occupazione medesima risulta esercitata l'attività

per cui se ne è richiesto il rilascio durante l'effettivo periodo di apertura al pubblico della stessa. Si specifica che detto carattere di "occupazione permanente" trova quale presupposto principale l'apertura al pubblico per un periodo non inferiore ai 275 giorni all'anno, per un minimo di cinque ore di apertura giornaliera da calcolare fra il primo gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. E' fatta salva la possibilità di giustificare i giorni di chiusura mediante la produzione di documentazione medica rilasciata, per il solo titolare, da struttura sanitaria AUSL. Per i rimanenti 90 giorni possono usufruire di 45 giorni di ferie e 45 giorni per lavori di manutenzione ordinaria, con esclusione della tipologia di cui alle lettere f) del precedente comma 1. Il giorno di riposo settimanale qualora effettuato non viene conteggiato nei 45 giorni di ferie concessi.

Nel caso di lavori di ristrutturazione che necessitano di un periodo di chiusura più lungo, si dovrà richiedere autorizzazione all'Amministrazione Comunale con specificazione dei lavori da eseguire. L'assenza di tale specifico requisito consentirà l'eventuale rilascio di autorizzazione ad occupare solo temporaneamente il suolo, con l'applicazione del canone previsto per le occupazioni temporanee così come quantificato dal vigente regolamento comunale, con decorrenza dall'anno successivo.

Non rileva ai fini della qualificazione in "permanente" della occupazione la mera occupazione con strutture mobili o fisse di spazi in assenza dell'effettivo svolgimento di attività di pubblico esercizio e/o di attività del settore alimentare.

Al fine di consentire agli Uffici competenti la verifica del rispetto del periodo di apertura sopraindicato, quale requisito essenziale per considerare l'occupazione di carattere permanente, le attività dovranno presentare domanda di chiusura, che dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione comunale previo accordo tra le varie attività per una turnazione e dovrà essere esposta ben visibile alla porta d'ingresso del locale."

7) di modificare l'art. 57, inserendo il comma 4 che risulta così formulato:

"Al fine di consentire l'allineamento delle scadenze, tutte le concessioni di suolo pubblico permanente già rilasciate e ancora in essere nel 2025 avranno validità fino al 31/12/2025. Le richieste di rinnovo già presentate alla data di esecutività del presente regolamento, potranno essere ritenute idonee solo se integrate con la documentazione mancante in conformità alle nuove disposizioni regolamentari."

8) di modificare l'art. 57, inserendo il comma 5 che risulta così formulato:

"Al fine di consentire l'allineamento delle scadenze delle concessioni di suolo pubblico permanente al 31 dicembre di ogni anno, le concessioni che sono rilasciate nel corso del 2025 decorrono dal 01/01/2025 e hanno scadenza al 31/12/2025, indipendentemente dalla data di rilascio.

I soggetti richiedenti dovranno aver ottemperato al requisito di apertura di 275 nel corso dell'anno 2024, da attestare con idonea documentazione fiscale. In caso di assenza del predetto requisito, il richiedente potrà inoltrare richiesta di concessione di suolo pubblico temporaneo."

7) DI DARE ATTO che gli altri articoli del Regolamento restano invariati;

8) DI ALLEGARE alla presente il Regolamento con le modifiche apportate dalla presente delibera;

9) DI DARE ATTO che il Regolamento, così come modificato, entra in vigore dalla data di esecutività del presente provvedimento;

10) DI DARE altresì atto che, per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;

11) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune, nonché all'albo on-line comunale;

e stante l'urgenza, con separata successiva votazione che ha dato il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 10, voti favorevoli n. 8 e voti astenuti n. 2 (Solforetti e Simoni), delibera DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. LORENZO ZOPPI